

Lunedì 26 giugno 2017

n. **24**
2017

I QUESITI

ACCERTAMENTO/CONTENZIOSO

Imu dovuta anche dopo il decesso del proprietario

Quesito n. 2174 ► pagina 810

DICHIARAZIONE IRPEF

Contributi rimborsati: la tassazione è separata

Quesito n. 2200 ► pagina 821

IVA

Cessione e posa in opera, niente reverse charge

Quesito n. 2227 ► pagina 829

DIRITTO DEL LAVORO

Un tetto di 48 ore alla settimana

Quesito n. 2261 ► pagina 842

SANITÀ

Previsti riposi biologici anti rischio radiazioni

Quesito n. 2273 ► pagina 846

L'AGENDA

PREVIDENZA

Provvedimenti e chiarimenti al 16 giugno

Rossi e Vicario ► ultima pagina

MERCOLEDÌ IN EDICOLA

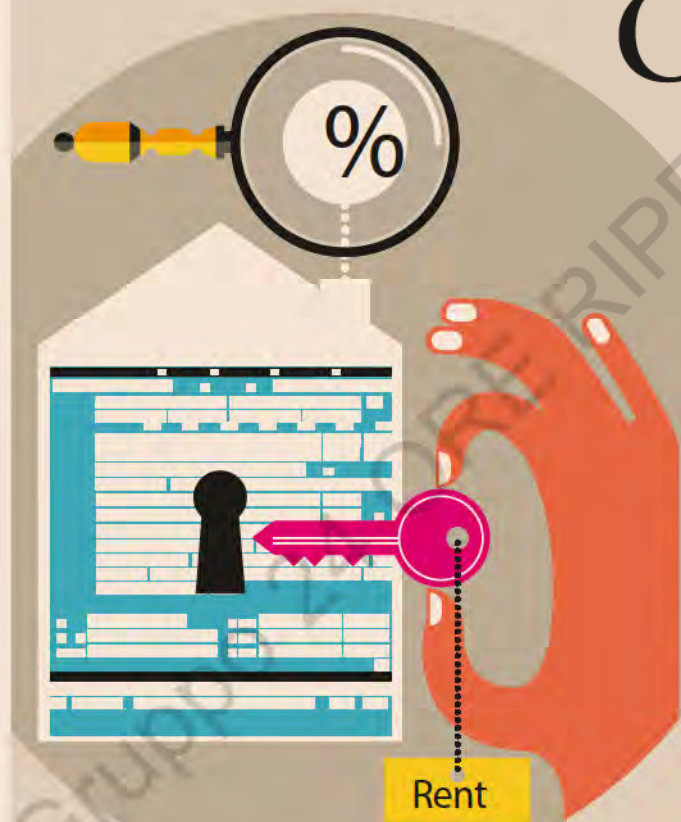


Con «Il Sole 24 Ore» il Focus sulle misure fiscali del DL 50

L'esperto risponde

Settimanale per la consulenza ai lettori

SANDRA FRANCHINO



LOCAZIONI

Cedolare secca, il congruaggio al traguardo del 30 giugno

Luciano De Vico ► pagine 2-3

LA SENTENZA

Parto anonimo: se il figlio lo chiede la madre va sentita

Patrizia Maciocchi ► pagina 3

EBOOK IN REGALO

ONLINE E NELLA APP

Super e iperammortamento, le opportunità per le aziende

L'ebook in regalo questa settimana, a cura di Federico Gavioli, si occupa di superammortamento e iperammortamento, misure mirate a favorire

l'ammodernamento del parco beni strumentali e la trasformazione tecnologica e digitale delle aziende.

Gli abbonati all'edizione digitale possono accedere

all'ebook, oltre che dal sito (www.espertorisponde.ilssole24ore.com), direttamente dalla app del Sole 24 Ore.

Gli abbonati all'edizione cartacea e coloro che hanno acquistato il quotidiano in edicola possono invece leggere l'ebook attraverso il sito dell'Esperto risponde, inserendo il codice richiesto, che questa settimana è **ERE9G2X**

www.espertorisponde.ilssole24ore.com





IL TEMA DELLA SETTIMANA Fisco e locazioni

Tassa piatta, l'acconto sulla casa rimasta sfitta si può compensare

Come rimediare a versamenti e trattenute in eccesso

IL QUESITO



Possiedo un appartamento rispetto al quale vorrei sapere come calcolare i versamenti per la cedolare secca. L'appartamento era affittato con un contratto a canone libero (canone 400 euro al mese) iniziato il 1° settembre 2013, che è stato risolto consensualmente il 31 marzo 2016. La casa è poi rimasta sfitta per cinque mesi e dal 1° settembre, sempre del 2016, è stata riaffittata, ma a canone concordato, per 330 euro mensili. È possibile che io ora mi trovi a credito della cedolare, visto che gli acconti pagati per il 2016 erano parametrati su un canone annuo di 4.800 euro, che poi si è rivelato molto più basso? Come devo regolarsi in vista del 30 giugno, visto che ho sempre presentato il modello 730?

P. C. - PARMA

A CURA DI
Luciano De Vico

Un regime di tassazione opzionale che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e imposte indirette di registro e di bollo relative al contratto di locazione: questa è la cedolare secca sugli affitti, disciplinata dall'articolo 3 del Dlgs 14 marzo 2011, n. 23. L'opzione è consentita al locatore solo per gli immobili a uso abitativo e per le relative pertinenze, locati per finalità abitative, e comporta la comunicazione preventiva al conduttore, tramite lettera raccomandata, della conseguente rinuncia alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo per tutta la durata dell'opzione.

La base imponibile è rappresentata dal 100% del canone di locazione pattuito, mentre l'aliquota varia in base alla tipologia del contratto sottoscritto tra le parti. Per i contratti a canone libero si applica l'aliquota del 21 per cento, mentre per quella a canone concordato la tassazione scende al 10 per cento. Dal 2014, infatti, è stata prevista fino a tutto il 2017 (dal 2018,

salvo proroghe, l'aliquota salirà al 15%), un'agevolazione che premia solo i contribuenti che stipulano contratti di locazione a canone concordato. Più precisamente la norma fa riferimento ai contratti che, oltre a essere riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), sono stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, come disciplinati dagli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 431/1998.

L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge 80, di conversione del Dl 47/2014).

I contratti transitori

Nella circolare "Telefisco", la 8/E/2017, l'Agenzia ha precisato che l'aliquota ridotta si applica anche ai contratti transitori, ex articolo 5, comma 1, della legge 431/1998. Si tratta, in particolare, dei contratti della durata da uno a 18 mesi, a condizione che si tratti di contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate in Comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa. Oltre ai contratti di locazione stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari, disciplinati dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 431/1998, pertanto, scontano l'agevolazione anche quelli transitori, cioè di durata inferiore rispetto alle ordinarie tipologie contrattuali (a canone concordato di durata tre anni più due, o a canone libero di durata quattro anni più quattro).

Diverse tipologie

Nel caso prospettato dal lettore, l'appartamento nel 2016 risulta locato con due diverse tipologie contrattuali, per tre mesi a canone libero e per quattro mesi a canone concordato. La cedolare secca, quindi, sarà calcolata nella misura del 21% per il primo periodo e del 10% per il secondo periodo. Più precisamente, sul canone di 1.200 euro (400 x 3 mesi) sarà calcolata un'imposta di 252 euro, mentre sul canone di 1.320 euro (330 x 4 mesi) la cedolare ammonterà a 132 euro, per un totale di 384 euro per tutto il 2016.

Il problema nasce dal fatto che l'acconto della cedolare secca è stato versato per il 2016 nella misura del 95%

dell'imposta dovuta per il 2015, quando l'immobile era locato per l'intero anno e tassato con l'aliquota del 21 per cento. Poiché il lettore ha deciso di presentare il modello 730, l'intermediario, Caf o professionista abilitato, che liquiderà le imposte determinerà esattamente il credito spettante sulla base delle indicazioni fornite nel modello dichiarativo, compensandolo con altre imposte eventualmente dovute, compreso l'acconto della cedolare secca per il 2017, o indicandolo nel prospetto specifico, cosicché il sostituto d'imposta, destinatario del risultato contabile del 730, potrà rimborsarlo con lo stipendio di luglio. I contribuenti che si avvalgono del modello Redditi, invece, dovranno calcolare autonomamente l'eventuale credito spettante, che potranno compensare mediante F24.

Nella circolare citata, peraltro, le Entrate hanno altresì confermato che il termine per il versamento del saldo e del primo acconto della cedolare secca è stato posticipato al 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, al pari del versamento delle altre imposte. Il dubbio era sorto poiché un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 2011 aveva fissato al 16 giugno il termine per il versamento del primo acconto della cedolare secca.

La registrazione

Qualunque modello dichiarativo si scelga, infine, è opportuno segnalare che i contribuenti che optano per la cedolare secca sono tenuti a indicare nella sezione II del quadro dedicato al reddito dei fabbricati gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

Per coloro che si sono avvalsi della registrazione telematica (tramite Sinfra, Iris, Locazioni web o Contrattionline) basta riportare nella colonna 7 il codice identificativo contenuto nella ricevuta telematica. Chi invece ha registrato il contratto alle Entrate deve indicare la data, la serie, il numero e il sottonumero del contratto, nonché il codice dell'ufficio che ha eseguito la registrazione. Considerato che le istruzioni ministeriali non sono state di fatto modificate rispetto alle passate edizioni del 730 o del modello Unico (ora "sostituito" da Redditi), infatti, si ritiene che l'abrogazione (a opera del Dl 244/2016) dell'obbligo di indicare nella dichiarazione gli estremi di registrazione del contratto di locazione sarà operativa il prossimo anno, stante anche il tenore letterale della norma che stabilisce l'entrata in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Sotto la lente

L'AGGIUNTA AL REDDITO COMPLESSIVO



IL CASO

Posto che il reddito assoggettato a cedolare secca non concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto che esercita questa opzione, mi domandavo se però può rilevare sotto altri aspetti, ad esempio per essere considerato fiscalmente a carico oppure per l'ottenimento degli assegni al nucleo familiare.

COMUNI AD ALIQUOTA AGEVOLATA



Quali sono i Comuni per i quali è possibile stipulare un contratto di affitto a canone concordato, in virtù del quale si può fruire della cedolare secca con l'aliquota agevolata del 10 per cento?

LA PROROGA NON COMUNICATA



Recentemente ho letto che la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione non fa perdere la possibilità della tassazione agevolata con la cedolare secca. Le cose stanno effettivamente così? E, in caso di risposta affermativa, la regola vale anche per i contratti che risultano già scaduti?

SANZIONI E INTERESSI CON L'INTEGRATIVA



Mi sono accorto che - nella dichiarazione dello scorso anno (modello 730/2016, relativo ai redditi 2015) - è stata erroneamente applicata l'aliquota del 10 per cento, prevista per i contratti a canone concordato, anziché quella del 21 per cento, prevista per i contratti a canone libero. C'è qualche possibilità di rimediare all'errore commesso?

IL RECUPERO DEL CREDITO «EMERSO»



Nel 2015 ho affittato un appartamento a uso transitorio e applicato la cedolare secca nella misura del 21 per cento. Ora mi sono accorto che l'agenzia delle Entrate ha previsto l'aliquota del 10 per cento anche per questa tipologia contrattuale. È possibile recuperare in qualche modo la maggiore imposta versata?

LA REVOCA DELL'OPZIONE



Nel giugno del 2016 ho stipulato un contratto di locazione optando per la cedolare secca. Quest'anno - nel redigere la dichiarazione dei redditi - mi sono accorto che, per effetto delle detrazioni d'imposta, l'imposta sostitutiva non è affatto imponente. Posso rinunciare all'opzione, avvalendomi della tassazione ordinaria?

L'INDICAZIONE DELL'ALLOGGIO



Come si indica nella dichiarazione (modello Redditi) un appartamento assoggettato a cedolare secca? È ancora obbligatorio specificare gli estremi del contratto di locazione?

DOPPIA ALIQUOTA

Vanno applicati il 21 e il 10 per cento se nello stesso anno si è passati dal canone libero al canone concordato o viceversa

LA REGOLARIZZAZIONE

Occorre avere tenuto un comportamento coerente con il regime scelto, presentare il modello tardivo e pagare 50 o 100 euro di sanzione

LA SOLUZIONE

Il reddito assoggettato a cedolare secca va aggiunto al reddito complessivo solo in alcuni casi, vale a dire per determinare la condizione di familiare a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, per redditi di lavoro dipendente, di pensione e altri redditi, nonché per verificare la spettanza di altre agevolazioni collegate al reddito, come gli assegni familiari e l'Isee.

L'aliquota del 10% è prevista per i contratti a canone concordato relativi ad abitazioni situate nei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei Comuni confinanti con essi, negli altri capoluoghi di provincia e in tutti gli altri Comuni indicati nelle delibere del Cipe.

Per la circolare 8/E/2016 le nuove norme si applicano anche alle proroghe che andavano comunicate prima del 3 dicembre 2016, purché l'opzione sia stata già esercitata e il contribuente abbia mantenuto un comportamento concludente applicando il regime sostitutivo. Occorre comunicare la proroga in ritardo e pagare la sanzione di 100 euro (o 50, se il ritardo non supera 30 giorni).

L'unica possibilità è avvalersi del ravvedimento operoso. Se la dichiarazione è errata, bisogna presentarla una integrativa e versare le maggiori imposte dovute per il 2015, gli interessi e la sanzione ridotta. Se sono sbagliati anche gli acconti versati per il 2016, conviene che la correzione, sempre attraverso il ravvedimento, avvenga prima di presentare il 730 al Caf, così che ne tenga conto per la liquidazione delle imposte.

Nel caso prospettato, è consentito presentare una dichiarazione integrativa per il 2015, facendo emergere un credito che può essere riportato nella dichiarazione dei redditi da presentare quest'anno. L'eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione attraverso il modello F24 o, se si presenta il 730, sarà rimborsata dal proprio sostituto d'imposta.

L'opzione per la cedolare secca, una volta esercitata, vale fino alla scadenza naturale del contratto. È comunque consentito revocare l'opzione, rientrando nel regime naturale di tassazione, in una qualsiasi delle annualità intermedie, fornendo comunicazione all'agenzia delle Entrate tramite il modello RLI.

Nella prima sezione del quadro RB vanno indicati i dati dell'immobile e si barra la casella 11 "cedolare secca". Ancora per quest'anno, nella seconda sezione del quadro RB vanno indicati - nelle colonne 3, 4, 5 e 6 - gli estremi della registrazione effettuata presso l'Ufficio, mentre la colonna 7 va compilata se il contratto è stato registrato telematicamente.

L'irregolarità. Per evitare che l'opzione decada

Sì all'invio tardivo dopo la proroga

IL QUESITO



Predisponendo la documentazione per la compilazione della mia dichiarazione dei redditi mi sono accorto che per un contratto di locazione stipulato nel 2011, per il quale avevo manifestato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, mi è sfuggito di comunicare all'agenzia delle Entrate la proroga del contratto alla scadenza del primo quattro anni. Ho perso la possibilità di avvalermi della tassazione agevolata, e quindi nel 2016 devo applicare l'Irpef a scaglioni, oppure c'è un rimedio per ovviare alla dimenticanza. E come mi devo regolare per quanto riguarda gli anni passati?

E. H. - TRIESTE

La cedolare secca è un regime opzionale e alternativo alla tassazione ordinaria dei redditi di fabbricati. L'opzione si esercita, di regola, al momento della registrazione del contratto mediante la compilazione del quadro RLI oppure online attraverso uno dei software messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, e può essere espressa solo in dichiarazione esclusivamente per i contratti per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (quelli di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno). Una volta esercitata, la scelta vale fino alla scadenza naturale del contratto, ferma restando la possibilità di optare per la cedolare anche in una delle annualità intermedie.

Se, ad esempio, per la prima annualità è stata pagata l'imposta di registro, è possibile scegliere la cedolare a decorrere dalla seconda annualità, e viceversa. Le annualità devono essere determinate con riferimento al periodo previsto nel contratto, non necessariamente ad anno solare. Potrebbe quindi capitare che il reddito di un fabbricato sia tassato per una parte dell'anno con cedolare secca e per un'altra parte dell'anno con Irpef e addizionali. In ogni caso, qualora il contribuente abbia intenzione di mantenere il regime della cedolare secca anche per il periodo di durata della proroga del contratto, è tenuto a rinnovare l'opzione entro il termine di versamento dell'imposta di registro, ovvero entro trenta giorni dal

verificarsi dell'evento.

In proposito, il DL 193/2016 ha previsto che la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca non implica la decadenza dell'opzione. A determinate condizioni, però. Occorre infatti che il contribuente mantenga un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime opzionale, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare nell'apposito quadro in dichiarazione. Nella circolare "Telefisco" 8/E/2017, dello scorso 7 aprile, inoltre, le Entrate hanno chiarito che la nuova disposizione di carattere procedurale trova applicazione anche in relazione alle comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre, data di entrata in vigore della novità legislativa.

Avendo stipulato un contratto per il quale ha manifestato l'opzione in sede di registrazione, il lettore può, quindi, avvalersi della norma agevolativa purché abbia mantenuto un comportamento "concludente", e dunque non abbia pagato l'imposta di registro in relazione alle annualità di proroga, abbia versato correttamente la cedolare e compilato in maniera coerente gli appositi quadri della dichiarazione dei redditi.

Occorre, come peraltro è previsto dalla norma agevolativa, comunicare tardivamente la proroga del contratto versando la sanzione nella misura di 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni. La sanzione va versata attraverso il modello F24 Elide, adoperando il codice tributo 1511 approvato con la risoluzione dell'agenzia delle Entrate 30/E del 10 marzo 2017.

Resta fermo che, per il mantenimento del regime sostitutivo della cedolare secca, anche per le annualità di proroga del contratto di locazione, il locatore deve rinunciare all'aggiornamento del canone per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione. Si deve tenere presente che l'opzione non è valida se non è preceduta dall'invio di una lettera raccomandata all'inquilino, con la quale si comunica la rinuncia agli aggiornamenti contrattuali per tutta la durata dell'opzione. Se il contratto non prevede alcun tipo di aggiornamento, l'adempimento non è invece necessario.

In presenza di più contitolari dell'immobile, infine, ciascuno è libero di esprimere la propria scelta in merito al regime di tassazione, con l'unica particolarità che, se anche uno solo opta per la cedolare, tutti i comproprietari devono rinunciare all'aggiornamento del canone, anche quelli che decidono di restare nella tassazione ordinaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SENTENZA DELLA SETTIMANA

di Patrizia Maciocchi

Parto anonimo: su richiesta del figlio la madre va sentita

Il tribunale per i minorenni, su richiesta del figlio, deve contattare la madre che ha espresso la volontà di restare anonima al momento del parto, per sapere se ha cambiato idea. E deve farlo anche se il legislatore non ha dettato le norme procedurali in base alle quali si può svolgere il "colloquio". Le modalità per procedere all'ascolto della donna possono essere tratte dal quadro normativo interno e dai principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza 278 del 2013. Un verdetto con il quale la Consulta non si è limitata a dichiarare l'illegittimità della norma (articolo 28, comma 7, della legge 84/1983) che non prevede la possibilità per il giudice di sentire la madre, ma ha anche individuato con chiarezza il soggetto preposto ad ascoltare la madre e le caratteristiche fondamentali del procedimento di interpellato. Il giudice delle leggi, infatti, pur sollecitando l'intervento del legislatore per regolare il procedimento, ha fornito ai tribunali gli strumenti per non lasciare lettera morta quanto affermato con la sentenza di incostituzionalità.

La Corte di cassazione, con la sentenza 14162 del 7 giugno scorso, ha accolto il ricorso di un uomo, nato nel 1949 da parto anonimo, che si era rivolto al tribunale dei minorenni per ottenere l'autorizzazione ad accedere alle informazioni sulle sue origini, attraverso un "incontro" del giudice con la madre in modo da verificare se la sua volontà fosse rimasta inalterata dopo 68 anni. Il rifiuto a procedere del tribunale era stato confermato dalla Corte d'appello. La Corte territoriale aveva giustificato il suo no ricordando che la Consulta ha espressamente sollecitato il legislatore a introdurre disposizioni ad hoc per "sondare" la madre e garantire al tempo stesso il suo diritto a non svelare l'identità. Per la Corte di merito, in assenza di una specifica disciplina legislativa, non si poteva lasciare alla discrezio-

nalità del giudice la scelta della modalità per bilanciare il diritto del figlio a conoscere le sue origini e quello della madre a restare nell'ombra. La Corte d'appello si era posta anche il problema del possibile contrasto con i diritti costituzionali di difesa del figlio, che poteva derivare dall'esigenza di assoluta segretezza degli atti, se, dopo l'ascolto, la donna avesse deciso di persistere nell'anonimato.

La Cassazione accoglie il ricorso dell'uomo. I giudici della prima sezione civile ricordano che la Consulta, con una decisione di accoglimento "additiva di principio", ha censurato l'eccessiva rigidità di una norma che, non prevedendo la possibilità di un "tentativo" con la madre finiva per sacrificare eccessivamente l'interesse del figlio, anche questo degno di tutela costituzionale. Con il suo verdetto la Corte costituzionale ha cancellato la norma, che ha cessato di avere efficacia nell'ordinamento. La circostanza che la pronuncia di incostituzionalità sia indirizzata espressamente al legislatore non esonera gli organi giurisdizionali dall'applicare il principio enunciato.

Il giudice deve dunque attivarsi «attraverso il reperimento delle regole più idonee per tutelare la riservatezza della madre». Se al contrario - scrive la Cassazione - si aderisse alla posizione assunta dalla Corte d'appello, nel nostro ordinamento resterebbe il vulnus arrecato dalla norma "bocciata" e sarebbe violato l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul rispetto della vita privata e familiare.

La Suprema corte ricorda infine che alcuni tribunali per i minori hanno messo in atto le procedure di interpellato della madre naturale, integrando la normativa di riferimento con i criteri indicati dalla Corte costituzionale. Un esempio che dev'essere seguito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOTIVAZIONE

Il tribunale per i minorenni, in quanto giudice competente, su richiesta del figlio che intenda esercitare il diritto a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, è tenuto a interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedurali, tratte dal quadro normativo e sulla base dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpellato e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.

PREVIDENZA

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI E I CHIARIMENTI AL 16 GIUGNO

A CURA DI **Arturo Rossi** e **Monica Vicario**Ape sociale
e lavoratori precoci:
istruzioni
per le domande

Inps

Messaggio 2463 del 15 giugno 2017

■ **Addetti ai pubblici servizi di trasporto.** Con il messaggio in esame, l'Inps precisa che, in seguito a richieste di chiarimenti effettuate da alcune aziende del settore autoferrotranviario riguardanti i dati da inserire nel modello ET02/P utili per la liquidazione delle pensioni, il modello ET02/P è tuttora necessario per il calcolo della quota A della pensione degli autoferrotranvieri in quanto solo da tale modello è possibile acquisire il dato relativo agli elementi accessori della retribuzione pensionabile, ai sensi dell'articolo 17 della legge 889/1971. Per le altre quote di pensione occorre far riferimento alle retribuzioni di archivio. Qualora l'operatore rilevi la non congruità dei dati relativi alla retribuzione pensionabile presenti in estratto, dovrà essere inoltrata opportuna segnalazione all'azienda, che dovrà inviare di nuovo, se del caso, il flusso corretto.

Messaggio 2464 del 15 giugno 2017

■ **Domande Ape sociale e precoci dopo i decreti.** Le richieste di accesso all'Ape sociale, e di pensionamento anticipato per i lavoratori cosiddetti precoci, potranno essere considerate se presentate dopo l'entrata in vigore dei relativi decreti attuativi. Lo precisa l'Inps con il messaggio in esame. Le richieste già pervenute, indipendentemente dal canale e dalla modalità utilizzata dai richiedenti, non potranno essere prese in considerazione e gli interessati dovranno presentare domanda dall'entrata in vigore dei decreti.

Circolare 99 del 16 giugno 2017

■ **Lavoratori precoci.** Dopo la pubblicazione dei decreti attuativi, con la circolare in esame l'Inps ha diramato le istruzioni per la presentazione delle domande per l'accesso alla pensione dei lavoratori precoci. I soggetti che si trovino - o potrebbero venire a trovarsi, anche in via prospettica - nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a d) del decreto attuativo - entro il 31 dicembre 2017 devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali, entro il 15 luglio 2017; quelli che vengono - o possono venire - a trovarsi nelle condizioni citate nel corso degli anni successivi devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 1° marzo di ciascun anno. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate per l'anno 2017 in data successiva al 15 luglio 2017 e al 1° marzo di ciascun anno, sempre che siano pervenute entro il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall'Istituto nell'anno di riferimento esclusivamente se residueranno risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale, al termine di un ulteriore monitoraggio

La precedente
puntata sulle
novità
previdenziali è
stata pubblicata
sul Sole 24 Ore
del 12 giugno



che sarà effettuato con i criteri di cui all'articolo 11 del decreto.

Circolare 100 del 16 giugno 2017

■ **Ape sociale.** Dopo la pubblicazione dei decreti attuativi, l'Inps ha diramato le istruzioni per la presentazione delle domande per l'accesso all'Ape sociale. I soggetti che entro il 31 dicembre 2017 si trovino - o potrebbero venire a trovarsi - nelle condizioni ex articolo 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio; coloro i quali si trovano, o passano venire a trovarsi, nelle condizioni citate entro il 31 dicembre 2018, devono presentare la domanda entro il 31 marzo 2018. L'invio delle domande è effettuato esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali. Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione. Si precisa che le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'Ape sociale, presentate in data successiva al 15 luglio 2017 e al 31 marzo 2018, purché pervenute entro il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall'Inps nell'anno di riferimento, esclusivamente ove residuino risorse e dopo un ulteriore monitoraggio, che sarà effettuato secondo i criteri contenuti nell'articolo 11 del decreto, secondo quanto esposto al successivo paragrafo 5.4 della presente circolare.

Messaggio 2499 del 16 giugno 2017

■ **Apprendistato.** L'Inps informa che con la legge 232/2016, di Bilancio per il 2017, vi è stata la proroga fino al 31 dicembre 2017 degli incentivi per l'assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cosiddetto contratto di apprendistato di primo livello). In particolare, dato che viene modificato il regime contributivo che dev'essere applicato ai contratti di apprendistato di primo livello stipulati a decorrere dal 24 settembre 2015, fissando, per la durata contrattuale, l'aliquota a carico del datore di lavoro nella misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale, non è ammessa la riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a

nove (ex articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 296/2006). Nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, ex articolo 43, comma 9, del Dlgs 81/2015, i benefici ex articolo 32, comma 1, del Dlgs 150/2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione. Per effetto dell'articolo 21 della legge 41/1986, l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è quella prevista dall'assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti, ed è quindi pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

Distacco transnazionale

Ispettorato nazionale Lavoro, nota 4833 del 5 giugno 2017

■ **Ulteriori chiarimenti.** Sono state fornite ulteriori indicazioni operative al personale ispettivo, in merito alla normativa sul distacco transnazionale di lavoratori (Dlgs 136/2016). In particolare, l'ispettorato ha chiarito alcune ipotesi in cui il distacco dei lavoratori, effettuato nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, coinvolge una pluralità di operatori economici, ovvero l'impresa straniera distaccante, il soggetto distaccatario e il destinatario finale della prestazione. Non risulta applicabile la normativa sui distacchi transnazionali qualora l'impresa straniera invii propri dipendenti in Italia presso stand temporanei allestiti nell'ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali, laddove non sia individuabile una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto destinatario - distaccatario o committente - avente sede legale o operativa in Italia.

Anpal

Anpal, nota 7 giugno 2017

■ **Incentivi occupazione giovani.** L'Anpal ha pubblicato, nella sezione "Dati e pubblicazioni" del sito, due note di aggiornamento, al 26 maggio 2017, relative a Incentivo occupazione giovani e Incentivo occupazione Sud.

Stranieri

Ministero Economia, decreto 5 maggio 2017

■ **Importi per il permesso di soggiorno.** Sono state riviste le misure degli importi dei contributi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. La misura del contributo per

il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni è pari a:

- 40 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- 50 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- 100 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso.

I nuovi importi risultano così dimezzati rispetto a quelli precedentemente previsti e sono in vigore dal 9 giugno 2017. La rideterminazione ha poi aggiunto, tra i casi di esonero dal contributo, anche la richiesta del duplicato del permesso di soggiorno.

Gazzetta ufficiale 8 giugno 2017, n. 131

Fondo di solidarietà

Ministeri Lavoro - Economia, decreto interministeriale 3 aprile 2017

■ **Aziende del credito.** Pubblicato il decreto interministeriale Lavoro-Economia riguardante il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.

Gazzetta ufficiale 14 giugno 2017, n. 136

Inail

Inail, determina del presidente 12 giugno 2017, n. 272

■ **Fondo vittime amianto.** Pubblicata la determina con la determinazione della quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo vittime amianto (di cui alla legge 28 dicembre 2015, 208, articolo 1, comma 278, e al Dm 27 ottobre 2016), per gli anni 2016 e 2017. La determina fissa la quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo vittime amianto, sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017, nella misura pari al 100% dell'importo spettante agli eredi, come liquidato in sentenza.

Comunicazioni obbligatorie

Ministero del Lavoro, Rapporto annuale 2017

■ **Dinamiche del mercato del lavoro.** Il ministero del Lavoro ha pubblicato il Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie 2017, che descrive le dinamiche del mercato del lavoro dipendente e parasubordinato nel triennio 2014-2016. Le statistiche contenute nella pubblicazione - curata dalla Direzione generale dei Sistemi informativi, innovazione tecnologica, monitoraggio dati e comunicazione, dall'Ufficio di statistica e dal Anpal Servizi, Direzione studi e analisi statistica - riguardano il flusso dei contratti di lavoro dipendente e parasubordinato di tutti i settori economici, compresa la pubblica amministrazione, e coinvolgono anche lavoratori stranieri presenti, seppure solo temporaneamente, in Italia. Sono esclusi i lavoratori autonomi che non rientrano negli obblighi di comunicazione, fatto salvo quanto previsto per il settore dello spettacolo. Nel dettaglio, il Rapporto analizza i dati trimestrali su attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro nel triennio considerato, le caratteristiche delle

nuove attivazioni dei rapporti di lavoro, con un approfondimento sulla dinamica dell'apprendistato, le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato (evidenziando l'impennata di tale fenomeno nel corso del 2015), i rapporti di lavoro cessati. Nel corso del 2017 si ricompone l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali con una decisa ripresa dell'apprendistato, che si conferma come modalità privilegiata per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo occupazionale.

Ispettorato del Lavoro

Inl, nota 30 maggio 2017

■ **Lavoro dei disabili.** L'Ispettorato nazionale del Lavoro ha pubblicato una risposta a un quesito sulle modalità delle assunzioni obbligatorie (legge 68/1999). Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione delle persone con disabilità, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o stipula di convenzioni. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui sopra, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o per un'altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Il termine entro il quale i datori sono tenuti ad assumere persone con disabilità è di 60 giorni decorrenti dal momento dell'insorgenza dell'obbligo, trascorsi i quali, per ogni giorno lavorativo in cui risulti non coperta la quota dell'obbligo per cause imputabili al datore di lavoro, quest'ultimo deve versare al Fondo, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato nella medesima giornata. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici. Pertanto, decorso il termine dei 60 giorni il datore, deceduto dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica. A tal fine, preliminarmente individua, con il servizio per il collocamento mirato competente, la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti. In sostanza il legislatore - nel consentire al datore di lavoro un ampio ventaglio di possibilità per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, da porre in essere nel termine di 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo - ha però individuato, una volta decorso infruttuosamente il termine, la richiesta di avviamento dei lavoratori secondo l'ordine di graduatoria quale unica modalità di assolvimento dell'obbligo, non consentendo, pertanto, il ricorso a forme assunzionali diverse da quella numerica (comma 1-bis dell'articolo 7 della legge 68/1999).

DIRETTORE RESPONSABILE
Guido GentiliCAPOREDATTORE
Mauro MeazzaCOORDINAMENTO
Cristiano Dell'OsteIN REDAZIONE
Dario Aquaro
Giacomo Bagnasco